

## Glossario e definizioni

Il presente documento riporta le definizioni principali in uso nelle schede del Psn, per una corretta compilazione del questionario PsnPlus. A tal fine, si consiglia di consultare anche le "i" informative presenti accanto a singoli quesiti del questionario.

Dove presente, nella prima colonna è indicato il numero del quesito e la sezione del questionario.

### Informazioni generali

Anagrafica Enti	<b>Soggetti del Sistema statistico nazionale</b>	Sono soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan) l'Istat e gli uffici di statistica dei ministeri, degli enti e delle amministrazioni pubbliche centrali, degli enti locali e degli altri soggetti indicati all'art. 2 del d.lgs. n. 322/1989, nonché gli enti di informazione statistica e i soggetti privati ammessi ai sensi del DPCM 152/2000. Ogni anno sono oltre 50 i soggetti del Sistema che partecipano alla predisposizione del Programma statistico nazionale (Psn).
q. 1, Sez. 1, Contesto istituzionale e informazioni di base	<b>Titolare del lavoro statistico</b>	È il soggetto Sistan cui sono in capo le decisioni in merito a finalità, mezzi del trattamento statistico dei dati, validazione, tempistica e modalità di diffusione. Generalmente è anche titolare del trattamento dei dati personali (vd. infra, sez. 1, q. 1), in alcuni casi in contitolarità con altri soggetti (accordo ad hoc) e in altri casi può nominare un soggetto esterno responsabile del trattamento dei dati personali.
	<b>Lavoro statistico Psn</b>	I lavori statistici Psn sono i lavori di interesse pubblico inseriti nel Programma Statistico nazionale, di cui sono titolari i soggetti Sistan.
	<b>Tipologia di lavoro statistico</b>	I lavori statistici si articolano in tre tipologie: Statistiche (Sta), Studi progettuali (Stu) e Sistemi informativi statistici (Sis).  <b>Statistiche (Sta)</b> La tipologia Sta comprende le <b>Sdi</b> , le <b>Sda</b> e le <b>Sde</b> (Statistiche da indagine, Statistiche da fonti amministrative e da nuove fonti di dati, Statistiche derivate), caratterizzate da un comune orientamento al prodotto. <i>Statistiche da indagine (Sdi)</i> Processi di produzione di informazioni statistiche attraverso la rilevazione diretta da unità rispondenti (soggetti pubblici o privati, individuali o collettivi). Le informazioni statistiche sono acquisite presso (tutte o parte) le unità di un collettivo, secondo un disegno di indagine di tipo statistico. Rientrano in questa sotto-tipologia anche le rilevazioni pilota e quelle di misura e di copertura, finalizzate a migliorare la qualità delle stime prodotte da altre rilevazioni o dai registri statistici. In questa tipologia sono in genere presenti le fasi di rilevazione, trattamento (controllo e correzione, eventuale integrazione con altre fonti di dati, elaborazione), analisi e diffusione. <i>Statistiche da fonti amministrative e da nuove fonti di dati (Sda)</i>

		<p>Processi di produzione di informazioni statistiche attraverso un processo di trasformazione condotto su fonti non statistiche. Sono comprese le fonti di natura amministrativa o rispondenti ad altre finalità, di titolarità di enti pubblici o privati, oltre alle nuove fonti di dati come i c.d. Big data (cfr. <a href="https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/WP7_Big_data_sources_overview1">https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/WP7_Big_data_sources_overview1</a>).</p> <p>In questa tipologia sono in genere presenti le fasi di acquisizione, trattamento (controllo e correzione, eventuale integrazione con altre fonti di dati, elaborazione), analisi e diffusione.</p> <p><b>Statistiche derivate o rielaborazioni (Sde)</b></p> <p>Processi di produzione di informazioni statistiche basati sul trattamento di dati provenienti da processi delle tipologie Sdi o Sda, o sull'ulteriore elaborazione di Statistiche derivate.</p> <p>In questa tipologia sono in genere presenti le fasi di acquisizione, elaborazione, analisi e diffusione.</p> <p><b>Studi progettuali (Stu)</b></p> <p>Attività di analisi e ricerca finalizzata all'impostazione o alla ristrutturazione di: processi di produzione statistica, sistemi informativi statistici, metodi e strumenti per l'analisi statistica.</p> <p><b>Sistemi informativi statistici (Sis)</b></p> <p>Insieme di informazioni statistiche (dati aggregati e metadati), diffuse su supporti digitali e rese disponibili secondo modalità definite dall'utente, derivanti dall'integrazione concettuale e funzionale di una pluralità di fonti informative (dati elementari e/o aggregati).</p> <p>Cfr. <a href="https://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/PSN/Programma_statistico_nazionale/tipologie_lavori.pdf">https://www.sistan.it/fileadmin/Repository/Home/PSN/Programma_statistico_nazionale/tipologie_lavori.pdf</a></p>
Anagrafica Enti	<b>Soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato</b>	<p>Il soggetto al quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato è il Titolare o, qualora nominato, il Responsabile della protezione dei dati personali. Il Responsabile della protezione dei dati personali, oltre a essere il punto di contatto fra il singolo Ente o azienda e il Garante, rappresenta il soggetto al quale possono rivolgersi gli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei propri diritti. L'art. 37, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679 prevede che i titolari designino un Responsabile della protezione dei dati (Rpd) in specifici casi: quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico; quando le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; quando le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 dello stesso Regolamento o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.</p> <p>Per ogni Ente vanno indicati i dati di contatto dell'Rpd.</p>
Anagrafica Enti	<b>Misure tecniche e organizzative</b>	<p>Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 6-bis, comma 1-bis, del d.lgs. n. 322/1989, è necessario che il titolare del trattamento dei dati personali ponga in essere adeguate misure tecniche e organizzative al fine di rispettare in maniera efficace i principi della protezione dei dati personali e garantire la riduzione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, assicurando in particolare la liceità e la correttezza del trattamento, nonché il</p>

		principio di minimizzazione dei dati. Tali misure devono essere descritte negli appositi campi all'interno della Sezione Anagrafica Enti ( <a href="http://www.sistan.it/app/enti/">www.sistan.it/app/enti/</a> ) da parte dei soggetti che trattano dati personali e sono rappresentate nel Volume 2 del Psn per ciascuno di tali Enti.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Sezione 1: Contesto istituzionale e informazioni di base

1	Titolare del trattamento dei dati personali <i>(vd. Informazioni generali – Titolare del lavoro statistico)</i>	Nel caso di lavori che trattano dati personali, è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, ovvero qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4, par. 1, punto 2), del Regolamento europeo). Per ciascun lavoro incluso nel Psn è indicato il titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (UE) 2016/679, quale soggetto tenuto a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e a garantire agli interessati l'esercizio dei propri diritti.
q. 2.1, Sezione 1a	Soggetto/i partecipante/i	È l'Ente – o più Enti, anche non Sistan – che, in base a un atto giuridico, finanziario, coadiuvano dal punto di vista metodologico o tecnico un lavoro statistico o, in base a proprie particolari competenze, elaborano dati (ivi compresi quelli personali). Nel caso di trattamento di dati personali occorre indicare nell'apposito campo l'eventuale soggetto esterno (persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo) che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento nominato con apposito atto giuridico ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, ovvero il responsabile del trattamento dei dati personali (la persona fisica o giuridica alla quale il titolare richiede di eseguire per suo conto specifici e definiti compiti relativi al trattamento dei dati).
q. 2.2z, Sezione 1b	Soggetto/i contitolare/i	Le parti sono individuate come contitolari del trattamento dei dati personali qualora la collaborazione abbia ad oggetto la definizione delle finalità e dei mezzi del trattamento di tali dati. In tal caso occorre indicare di aver stipulato l'accordo, come previsto dall'articolo 26 del Regolamento (UE) 2016/679, avente ad oggetto la definizione delle finalità e dei mezzi del trattamento (esercizio dei diritti degli interessati; comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento europeo; designazione di un punto di contatto per gli interessati).
q. 3	Obiettivo	Obiettivi conoscitivi e/o prodotti previsti del trattamento statistico dichiarato, da descrivere in maniera chiara e facilmente comprensibile, senza fare riferimento a finalità di natura non statistica (ad esempio, finalità amministrativa, di cura della salute, di sorveglianza o monitoraggio di specifiche patologie).
q. 5	Riferimenti normativi, amministrativi e	Sono le disposizioni normative e altri atti giuridici rilevanti ai fini della definizione delle modalità del lavoro statistico. Occorre fare riferimento a disposizioni normative che hanno ad oggetto il lavoro statistico di cui si

	programmatici da cui ha origine il lavoro	tratta, ovvero che si riferiscono esplicitamente a tale lavoro statistico o alla produzione dei dati oggetto del lavoro, eventualmente affidati dalle medesime norme proprio al titolare individuato con il Psn. Occorre in ogni caso considerare soltanto norme che individuano le finalità di statistica ufficiale e non altre finalità che si riferiscono più genericamente al settore oggetto di analisi statistica.
--	-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Sezione 2: Caratteristiche del lavoro – Processi statistici

q. 4	Periodo di conservazione dei dati elementari in forma personale	La conservazione dei dati, anche in una forma che consenta l'identificazione degli interessati, è ammessa per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. Qualora i dati siano trattati esclusivamente per finalità statistiche, essi possono essere conservati anche per periodi più lunghi, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato (principio di "limitazione della conservazione" – Regolamento (UE) 2016/679, art. 5, c. 1, lett. e art. 6-bis del d.lgs. n. 322/1989). Va indicato, pertanto, innanzitutto il tempo di conservazione delle informazioni ritenuto necessario al perseguimento dello scopo statistico rappresentato nella sezione "obiettivo" del medesimo lavoro. Qualora sia dichiarato l'utilizzo per altri scopi statistici (ulteriori rispetto al principale scopo del lavoro in oggetto), tale ulteriore trattamento va adeguatamente motivato con indicazione del relativo tempo di conservazione: i dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti che fanno parte (o partecipano) al Sistan per altri scopi statistici di interesse pubblico e previsti da una specifica base normativa, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata (es. non ripetere lo stesso motivo della raccolta, non sono sufficienti mere operazioni di trattamento come <i>record linkage</i> senza specificarne lo scopo, in particolare i tempi elevati di conservazione necessitano di adeguata motivazione). In caso di ulteriore utilizzo, vanno, infine, adeguatamente indicate le misure organizzative e tecniche adottate a tutela dei diritti dell'interessato, che comprovino il principio di minimizzazione dei dati: ad esempio pseudonimizzazione dei dati personali.
------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Sezione 2: Caratteristiche del lavoro - Raccolta diretta

q. 1	Universo di riferimento / Universo statistico / Popolazione / Aggregato statistico	Ogni insieme finito o infinito di unità statistiche. Una popolazione si dice "finita" se è costituita da un numero finito di unità, "infinita" altrimenti. In un'indagine statistica si possono individuare diverse popolazioni: (a) una popolazione obiettivo, o ideale, che è la popolazione sulla quale si intende condurre l'indagine; (b) una popolazione raggiungibile con i mezzi a disposizione, per esempio, in una indagine postale, è l'insieme delle unità delle quali si possiedono gli indirizzi esatti; (c) quella raggiunta, o rilevata, o osservata nell'indagine o nell'esperimento; (d) quella di riferimento, ossia quella alla quale si riportano le stime e si estendono le verifiche effettuate sulle ipotesi di ricerca saggiate con l'indagine o l'esperimento. La popolazione di riferimento può essere quella osservata, oppure quella ideale, eventualmente corretta per tener conto della parte non rilevata.
------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

q. 3	Organo intermedio di rilevazione	È l'Ente designato dal titolare a svolgere alcune fasi del processo di rilevazione: dall'organizzazione dell'indagine all'assistenza ai rispondenti, dal controllo di qualità dei dati raccolti alla loro informatizzazione, alla validazione, fino all'inoltro al titolare. In genere, questo ruolo è svolto da Regioni, Province, Comuni e Camere di commercio. L'organo intermedio agisce esclusivamente su mandato e con le istruzioni del titolare. Qualora le attività svolte dall'organo intermedio di rilevazione prevedano il trattamento di dati personali, il titolare è tenuto a nominare il responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
q. 4	Unità di rilevazione (La raccolta delle informazioni avviene presso)	Unità contattata per ottenere le informazioni relative alle unità di analisi. L'unità di rilevazione può coincidere con un'unità di analisi oppure essere un'unità funzionale all'acquisizione delle informazioni su altre unità. L'unità di rilevazione è definita per tutte le indagini dirette e per quelle indagini amministrative in cui i dati sono raccolti presso una pluralità di Enti: ad esempio, gli Istituti di cura sono le unità di rilevazione della "Indagine rapida sui dimessi dagli istituti di cura".
q. 5	Soggetti minorenni	In caso di raccolta diretta di dati presso soggetti minori di età, occorre individuare le modalità di acquisizione delle informazioni e/o le eventuali cautele adottate nell'intervista a tutela dei minori intervistati.
q. 6	Lista di partenza	È un elenco delle unità della popolazione contraddistinte da un numero d'ordine o, meglio, da un'etichetta che ne consenta l'univoca identificazione. La lista ha in genere un riferimento fisico: per esempio un elenco di indirizzi oppure un elenco di record individuali su un supporto elettronico. In un'indagine statistica è necessario conoscere la lista delle unità che compongono la popolazione per effettuare l'analisi della copertura e verificare la completezza della rilevazione.
q. 8	Unità di analisi	Entità oggetto di osservazione del processo. Le unità di analisi possono essere sia collettivi direttamente osservabili - ad esempio famiglie, componenti delle famiglie, imprese, lavoratori dipendenti - sia collezioni di eventi - ad esempio vacanze, ricoveri ospedalieri. Un'unità di analisi può coincidere con un'unità di rilevazione quando fornisce informazioni su sé stessa.
q. 9, Sezione Raccolta diretta; q. 4, Sezione Liste di partenza; q. 7, Sezione Trattamenti statistici; q. 5, Sezione Fonti non statistiche	Categorie di variabili	Caratteristiche qualitative o quantitative associate a una o più unità di analisi; non sempre riferite ad una persona fisica. L'informazione è prevista per tutte le tipologie di fonti di dati, comprese quelle utilizzate per la definizione della lista dei rispondenti. Le categorie di variabili che, in relazione allo specifico lavoro statistico, possono essere indicate nel prospetto identificativo sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabili identificative (cognome, nome, ragione sociale/denominazione, codice fiscale, P.IVA, targa)</li> <li>- Variabili anagrafiche e di stato civile (p.e. sesso, data e/o luogo nascita, relazione di parentela, cambiamenti di residenza, cittadinanza, stato civile)</li> <li>- Variabili di localizzazione (p.e. indirizzo di domicilio/residenza, di lavoro, di studio, regione, provincia, comune)</li> <li>- Variabili di contatto (p.e. numero di telefono, e-mail)</li> <li>- Variabili relative all'istruzione/formazione (p.e. titolo di studio, frequenza di corsi, percorso di istruzione/formazione, caratteristiche dell'istituto)</li> <li>- Variabili relative al reddito e/o al patrimonio</li> <li>- Variabili relative alla situazione lavorativa (p.e. condizione nel mercato del lavoro, professione, tipo di</li> </ul>

		<p>contratto, caratteristiche del datore di lavoro)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabili relative a stili di vita, comportamenti, opinioni</li> <li>- Caratteristiche di imprese, enti, istituzioni (strutturali e/o congiunturali)</li> <li>- Variabili relative a unità abitative e immobiliari</li> <li>- Caratteristiche dell'evento (specificare quali)</li> <li>- Variabili relative a particolari categorie di dati e/o a condanne penali e reati</li> </ul> <p>Nel caso in cui il trattamento riguardi anche variabili non riconducibili ad una delle categorie sopra indicate, queste saranno specificate nel prospetto informativo.</p>
q. 13, Sezione Raccolta diretta; q. 5, Sezione Liste di partenza; q. 8, Sezione Fonti non statistiche; q. 9, Sezione Trattamenti statistici	Dati personali	<p>Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (art. 4, par. 1, punto 1), del Regolamento europeo). Inoltre, un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un'associazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati che la identificano (art. 3 delle regole deontologiche). I dati personali possono riferirsi anche a imprese e istituzioni - qualora i dati siano in tutto o in parte relativi a imprese gestite in forma individuale e/o a professionisti identificati o identificabili, nonché qualora i dati siano in tutto o in parte relativi a "persone fisiche" identificate o identificabili, che ricoprono cariche o rivestono qualifiche nell'ambito delle persone giuridiche stesse (ad esempio, di società di capitali), Enti (sia pubblici che privati, come ad esempio: comuni, musei, scuole, fondazioni) e associazioni (con o senza personalità giuridica); in ogni caso qualora le variabili trattate risultino comunque riferibili (direttamente o indirettamente) a "persone fisiche".</p>
q. 2, sez. DP (infra)	Dati anonimi	<p>Qualsiasi informazione che, originariamente o a seguito di trattamento, non può essere associata a una persona fisica identificata o identificabile. Per stabilire l'identificabilità di un interessato occorre considerare tutti i mezzi di cui il titolare del trattamento o un soggetto terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona, direttamente o indirettamente (es. disponibilità di accesso ad altre informazioni già detenute o comunque conoscibili in quanto pubbliche). Si cfr. infra, anonimizzazione.</p>

## Sezione 2: Caratteristiche del lavoro – Obbligo di risposta

q. 1 – q. 2	Obbligo di risposta	<p>Mentre per i soggetti pubblici l'obbligo di fornire i dati e le notizie richiesti discende direttamente dall'inserimento della rilevazione nel Programma statistico nazionale, per i soggetti privati il medesimo obbligo sorge solo con riguardo alle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale, che sono inserite in un apposito elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica (art. 7, comma 1, d.lgs. n. 322/1989). In ogni caso, non rientrano nell'obbligo di risposta i quesiti aventi ad oggetto i dati rientranti nelle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 nonché i dati relativi a condanne penali e reati, di cui all'art. 10 del medesimo Regolamento (art. 7, comma 2, d.lgs. n. 322/1989), salvo che tale</p>
-------------	---------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		obbligo non sia previsto da un'espressa disposizione normativa i cui estremi devono essere indicati nella scheda identificativa del lavoro.
	Elenco delle indagini con obbligo di risposta	Annualmente, con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Presidente dell'Istat, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), è approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nella forma di decreto del Presidente della Repubblica, l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati da parte dei rispondenti configura violazione dell'obbligo di risposta e la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 322/1989 (art. 7, comma 1, d.lgs. n. 322/1989). Il titolare che voglia inserire la propria indagine tra i lavori del Programma statistico nazionale soggetti a sanzione deve indicarlo al momento della compilazione del questionario sul PsnPlus.
q. 2 bis - q. 2 ter	Volontà dell'interessato di non aderire all'indagine nel caso siano richiesti particolari categorie di dati e/o relativi a condanne penali e reati	Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 322/1989 non sono soggetti ad obbligo di risposta i quesiti concernenti particolari categorie di dati e dati relativi a condanne penali e reati; detto obbligo può quindi essere imposto solo se previsto da un'altra espressa disposizione normativa. In mancanza di tale disposizione, deve essere garantita la facoltatività del conferimento dei dati stessi nel caso di raccolta diretta delle informazioni presso l'interessato.

### Sezione DP. Informazioni sui dati personali trattati

q. 1	Soggetto al quale si riferiscono i dati personali	Interessato, ovvero sia la persona fisica identificata o identificabile alla quale si riferiscono i dati personali, compresi quelli che si riferiscono a imprese e istituzioni - qualora i dati siano in tutto o in parte relativi a imprese gestite in forma individuale e/o a professionisti identificati o identificabili, nonché qualora i dati siano in tutto o in parte relativi a "persone fisiche" identificate o identificabili, che ricoprono cariche o rivestono qualifiche nell'ambito delle persone giuridiche stesse (ad esempio, di società di capitali), Enti (sia pubblici che privati, come ad esempio: comuni, musei, scuole, fondazioni) e associazioni (con o senza personalità giuridica); in ogni caso qualora le variabili trattate risultino comunque riferibili (direttamente o indirettamente) a "persone fisiche".
q. 3	Particolari categorie di dati (ex "dati sensibili")	Sono i dati relativi all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche e all'appartenenza sindacale, dati genetici, biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (art. 9 del Regolamento europeo).
q. 4	Dati personali che riguardano l'origine razziale ed etnica	I dati relativi all'origine razziale ed etnica rientrano nelle "particolari categorie di dati" di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679; fra questi vi sono anche i dati che permettono di rivelare l'appartenenza a gruppi linguistici tutelati dalla vigente legislazione.
q. 4	Dati relativi alla salute	I dati relativi allo stato di salute rientrano nelle "particolari categorie di dati" di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679. Sono i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di

		salute.
q. 4	Dati genetici	I dati genetici rientrano nelle “particolari categorie di dati” di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679. Sono i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione (articolo 4 del Regolamento europeo).
q. 4	Dati biometrici	I dati biometrici rientrano nelle “particolari categorie di dati” di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679. Sono i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici.
q. 5	Dati personali relativi a condanne penali e reati	Sono i dati che possono rivelare l’esistenza di determinati provvedimenti giudiziari (art. 10 del Regolamento europeo) soggetti, nell’ordinamento italiano, ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio, i provvedimenti penali di condanna definitiva, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione) o relativi alla qualità di imputato o di indagato.

### Altre definizioni utili

	Anonimizzazione	Risultato di tecniche che vengono applicate ai dati personali col fine di rendere impossibile, in modo dimostrabile, la re-identificazione dell’interessato (considerando 26 del Regolamento europeo). La sola cancellazione dei dati anagrafici (nome e cognome) o del codice fiscale dell’interessato non determina, di norma, l’anonimizzazione dei dati, in quanto occorre tener conto anche del potenziale di identificazione insito nella parte non anonimizzata di un insieme di dati. A seguito dell’anonimizzazione i dati non sono più personali, tenendo conto dello stato delle tecnologie disponibili al momento del trattamento. L’anonimizzazione non va tuttavia considerata un’operazione una tantum e i relativi rischi di re-identificazione dovrebbero essere oggetto di un riesame periodico da parte dei titolari del trattamento, per tenere conto degli sviluppi tecnologici intervenuti successivamente.
	Pseudonimizzazione	Trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile” (art. 4, par. 1, punto 5), del Regolamento europeo). A seguito di tale trattamento i dati sono ancora dati personali.
	Crittografia	Tecnica che rende temporaneamente inintelligibili le informazioni e permette ai soggetti autorizzati di ripristinarle in forma comprensibile solo nei casi necessari, consentendo di preservare la riservatezza, l’integrità, il non ripudio e l’autenticità dei dati. A seguito di tale trattamento i dati sono ancora dati personali.

#### Sezione 4 - Prodotti statistici - Rilascio dei dati

q. 8-13	Comunicazione dei dati	Dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare, dal responsabile del trattamento o dal suo rappresentante, o dai soggetti autorizzati a trattare i dati sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile del trattamento, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione (art. 2-ter, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 196/2003).
q. 2	Diffusione dei dati	Dare conoscenza dei dati a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione (art. 2-ter, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 196/2003).
q. 6	Rilascio di Open Data	Con Open Data (dati di tipo aperto) si fa riferimento alla pratica di mettere a disposizione dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti, con l'unico vincolo, al massimo, del requisito di attribuzione e condivisione nello stesso modo (fonte: <a href="http://opendefinition.org">http://opendefinition.org</a> ). Il termine "licenza" si riferisce alle condizioni legali che ne permettano l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali. Il portale che si occupa dello stato dell'Open data in Italia è <a href="http://dati.gov.it">dati.gov.it</a> .
q. 7	Rilascio dei dati elementari	Il rilascio dei dati si configura in questo caso come comunicazione, intesa come il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
q. 8	Rilascio di file di microdati per i soggetti del Sistan	La comunicazione di dati personali tra soggetti del Sistan è disciplinata dall'art. 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 322/1989, in base al quale gli uffici di statistica forniscono ad altri Enti o uffici di statistica Sistan: - i dati relativi all'amministrazione o Ente di appartenenza o da questi detenuti per finalità istituzionali o raccolti per finalità statistiche, se richiesti per i trattamenti statistici previsti dal Programma statistico nazionale; - i dati raccolti per finalità statistiche, se richiesti per trattamenti statistici strumentali al perseguimento di finalità istituzionali.
q. 9	Rilascio di microdati per Eurostat	Tra le autorità nazionali di statistica ed Eurostat è ammessa la comunicazione di dati personali nella misura in cui tale comunicazione sia necessaria ai fini dell'efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità (art. 21 Regolamento CE n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, come modificato dal Regolamento (Ue) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015).
q. 10 e q. 12	Rilascio di microdati per utenti internazionali e per utenti generici	Ai soggetti che non fanno parte del Sistan possono essere comunicati, sotto forma di collezioni campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili (art. 7, comma 1, Regole deontologiche). Nel caso delle comunicazioni di dati personali verso utenti internazionali ("rilascio di microdati ad utenti internazionali"), ovvero verso soggetti o per finalità diversi da quelle sopra indicati ("altri trattamenti statistici"), nei prospetti identificativi sono indicate le specifiche fonti normative che ne legittimano l'effettuazione.
q. 11.1	Rilascio di microdati per la	I file per la ricerca (MFR), previsti dal Regolamento (CE) n. 557/2013 e dall'art. 5 ter del d.lgs n. 33/2013, sono

	ricerca (MFR)	realizzati per soddisfare esigenze di ricerca scientifica. Tali file sono soggetti a particolari trattamenti statistici che limitano l'identificabilità del rispondente, pur mantenendo un elevato livello di dettaglio informativo. I file per la ricerca possono essere richiesti esclusivamente da: 1. soggetti appartenenti a università o istituti o enti di ricerca a cui si applicano le 'Regole deontologiche per i trattamenti statistici effettuati al di fuori del Sistan'; 2. altri soggetti riconosciuti come "enti di ricerca" in quanto in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 557/2013 o dall'art. 5 ter del d.lgs. n. 33/2013.
q. 11.2	Rilascio di microdati a ricercatori nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento dei compiti istituzionali del titolare e disciplinati sulla base di appositi protocolli di ricerca	L'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di riferimenti che permettano l'identificazione diretta delle unità statistiche (ai quali non siano stati applicati metodi di controllo per la riduzione del rischio di identificazione delle unità statistiche) può avvenire anche nell'ambito di progetti di ricerca svolti congiuntamente dagli Enti del Sistan titolari dei dati e dagli Enti riconosciuti, sulla base di appositi Protocolli di ricerca sottoscritti dagli Enti, qualora i suddetti dati siano necessari per le finalità della ricerca e quest'ultima sia finalizzata anche al perseguimento dei compiti istituzionali dell'Ente del Sistan titolare dei dati (art. 5-ter, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 33/2013).
q. 11.3	Accesso ai microdati da parte di ricercatori nell'ambito di specifici laboratori di analisi dei dati	L'accesso ai dati elementari, a cui non siano stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza, può essere accordato dall'Ente del Sistan titolare dei dati nell'ambito di appositi Laboratori, a condizione che la richiesta motivi la necessità di questo accesso e l'impossibilità di conseguire altrimenti i risultati della ricerca (art. 5-ter, comma 2, del D.lgs. 33/2013 e Direttiva n.11/Comstat/2018 "Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan"). Il Laboratorio è l'ambiente fisico e/o virtuale attraverso il quale viene offerto l'accesso ai dati elementari per scopi scientifici.
q. 15 (e q. 1-4, Sezione 4a)	Diffusione in forma disaggregata	I dati raccolti dai soggetti del Sistan per i propri trattamenti statistici sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989). Tali dati non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone (sia fisiche che giuridiche) identificabili e possano essere utilizzati solo per scopi statistici. Nel Programma statistico nazionale sono individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo, ai sensi dell'art. 13, comma 3 bis, del d.lgs. n. 322/1989. La diffusione dei dati personali in forma disaggregata deve essere preceduta dalla valutazione del rischio di identificazione di cui all'art. 4 delle Regole deontologiche.